



Delibera Giunta Camerale n. 97 dal Verbale della riunione n. 11 del 29/10/2021

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023 – PIANO ANNUALE 2021 E DOTAZIONE ORGANICA 2021 - DETERMINAZIONI.**

**LA GIUNTA**

- SENTITO il Segretario Generale, il quale, su richiesta del Presidente, introduce l'argomento richiamando l'attenzione della Giunta sulla situazione dell'organico dell'Ente e sul permanere rispetto al 2019 della contingenza legata all'applicazione del D.Lgs. 219/2016, attuativo della delega di cui alla Legge n. 124/2015 sulla riforma e ridefinizione degli ambiti delle Camere di Commercio, che all'art. 3 comma 9 introduce un blocco alle assunzioni di personale fino alla definizione dei procedimenti di mobilità correlati all'assorbimento degli esuberi rilevati nel sistema camerale. Al riguardo ricorda che è tuttora vigente la disposizione derogatoria introdotta la Legge 30.12.2018, n. 145, a parziale modifica dell'art. 3 comma 9 del D.L.gs. 219/2016, secondo la quale a decorrere dal 1° gennaio 2019, le "camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica". Rammenta che l'Ente ha già proceduto sulla base della deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 16.3.2020 nel corso del 2020 la procedura selettiva per il reintegro il personale cessato nel 2018 a seguito del collocamento a riposo di una unità inquadrata nella Cat. D posiz. econom. D3 operante nell'ambito del servizio di metrologia legale-regolazione del mercato in relazione, nei limiti imposti dal citato art. 1 comma 450 L. 145/2018. Precisa che in virtù della cessazione di n. 1 unità inquadrata nella Cat. D posiz. econom. D3 registratasi nel corso del 2020 si può procedere, con riferimento alla medesima disposizione legislativa, al reclutamento di una nuova unità a valere sulla capacità assunzionale 2021. Informa inoltre la Giunta camerale che nel corso del 2021 si registra la cessazione di ulteriori 2 unità di personale inquadrato nella cat. C posizione economica C3, di cui una a far data dal 1.9.2021 e l'altra con decorrenza 1.1.2022: da ciò discende che, all'esito delle predette due cessazioni, si potrà procedere nel 2022 alla copertura dei 2 posti resisi vacanti.

Il Segretario Generale prosegue ricordando che la dotazione organica approvata con la deliberazione della Giunta camerale n. 52 del 28.7.2020 non presenta per il triennio 2020-22, anche alla luce dei collocamenti a riposo verificatisi successivamente alla sua approvazione, personale in esubero, essendosi ampliate nel corso del tempo le vacanze di organico per le quali non si è fatto ricorso al turn over, sia in virtù del regime vincolistico sopravvenuto, sia anche per il perseguimento degli indirizzi degli organi vertice dell'Ente verso una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse umane accompagnata da un apprezzabile incremento della produttività del lavoro, orientate ad ottenere risparmi di spesa da destinare al sostegno alle imprese. Pertanto, la dotazione organica, definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, presenta alla data odierna le seguenti risultanze:

Posizione	Dotazione Organica	Posti vacanti
<b>Segretario Generale – Area Dirigenziale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>D1 – Istruttore direttivo</b>	4	<b>0</b>
<b>C – Istruttore - full time</b>	7	<b>1</b>
<b>C – Istruttore - part time</b>	1	<b>0</b>
<b>B1 – full time</b>	1	<b>0</b>
<b>B1 part time</b>	1	<b>0</b>
<b>TOTALI</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

Sottolinea che per garantire i servizi essenziali questa Camera nell'anno 2021, anche alla luce delle 2 cessazioni registrate nel corso del 2020 e del 2021 – e quindi successivamente al blocco introdotto con il citato art. 3 c. 9 D.Lgs. 219/2016 -, non può fare a meno di avvalersi di forme flessibili di lavoro, come disciplinate in generale per le P.A. dall'art. 36 del D.Lgs. n.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego – T.U.P.I.), nel rispetto dei principi evocati da tali norme dei limiti di cui all'art. 23 DLgs. 81/2015 e all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 il quale autorizza il ricorso alle predette forme di lavoro subordinandolo alla sussistenza di una serie di condizioni di legittimità, di seguito sintetizzate:

- solo in casi sporadici in cui si renda necessario far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, che giustifichino il legittimo impiego di personale in via temporanea ed occasionale;
- ricorso a procedure di selezione o a procedure comparative per la scelta del personale o dei collaboratori da chiamare in servizio.

Il ricorso al lavoro flessibile è contingentato in numero 2 unità di cat. C mediante somministrazione di lavoro da parte di un fornitore individuato previo espletamento di procedura comparativa nel MEPA.

Sotto il profilo interpretativo, a favore dell'utilizzo del lavoro flessibile soccorre seppur indirettamente anche il parziale sblocco delle assunzioni deciso con il citato art. 1 comma 450 L. 145/2018 che si pone in controtendenza rispetto al generale precetto di cui all'art. 3 comma 9 D.Lgs. 219/2016;

- RICHIAMATI i seguenti atti:
  - la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2021, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 04 dicembre 2020;
  - il Preventivo economico per l'anno 2021, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 04 dicembre 2020;
  - le proprie deliberazioni n. 6 del 26.1.2011, n. 102 del 31.10.2011, n. 158 del 9.12.2013 e n. 118 del 29.7.2014, nonché n. 38 del 27.2.2017, 90 del 31.7.2017, n. 11 del 6.2.2018, n. 20 del 5/3/2019 e n. 52 del 28.7.2020;
- RAMMENTATO che l'art. 39, comma 1, della L. 449/97 e l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 prevedono che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- CONSIDERATO che:
  - dalle disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 D.Lgs. 219/2016 deriva un blocco assunzionale nelle more di definizione dei procedimenti di mobilità correlati all'assorbimento degli esuberanti rilevati nel sistema camerale;
  - tuttavia l'art. 1 comma 450 della Legge 30.12.2018, n. 145, a parziale modifica dell'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 219/2016, consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, di procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, introducendo una deroga seppur parziale al blocco assunzionale di cui sopra;
- RAMMENTATO che:
  - nel corso del 2020 si è registrato il collocamento a riposo di una unità di personale inquadrata nella Cat. D-pos. economica D3 e nel 2021 di ulteriori 2 unità di personale inquadrato nella cat. C posizione economica C3, di cui una a far data dal 1.9.2021 e l'altra con decorrenza 1.1.2022;
  - in forza della disposizione di cui al citato art. 1 comma 450 della L. 145/2018 si può procedere al reclutamento di nuovo personale in ragione di una unità per il 2021 e di due unità per il 2022 avuto riguardo al limite di spesa corrispondente alle cessazioni di che trattasi;
- RITENUTO di dover pertanto procedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, stante la necessità di garantire un adeguato livello di servizi che fanno capo alle attività concernenti l'anagrafica delle imprese e i servizi generali, al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale dell'Ente e contenere e ove possibile eliminare il ricorso al lavoro flessibile;

- ATTESO che la presente deliberazione è altresì finalizzata alla ricognizione della dotazione e della contestuale eventuale presenza di personale in sovrannumero;
- SENTITO il collegio dei revisori il quale esprime il parere favorevole sulla programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2022 - Piano annuale 2021 e dotazione organica 2021, da formalizzarsi in forma scritta;
- DOPO ampia ed articolata discussione;
- VISTO il Regolamento camerale che disciplina il funzionamento del Consiglio e dalla Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 145/2018 di stabilità per il 2019 che prevede che *“dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente: « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica »;*
- VISTA la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI lo statuto camerale, il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del Consiglio e della Giunta e l'art. 73, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso dal Presidente e dai Consiglieri Capelli, Marotto e Serra che sono presenti attraverso il collegamento in video conferenza;
- ALL'UNANIMITA';

#### **DELIBERA**

- la introduzione e la premessa fanno parte integrante del presente dispositivo.
- di procedere alla programmazione dei fabbisogni di personale in termini di risorse umane di cui al piano per il triennio 2021/2023 con le previsionali assunzionali che seguono:

#### **anno 2021**

Assunzione mediante procedura concorsuale di n. 1 istruttore cat. C-1 – Profilo Assistente servizi amministrativi e di supporto.

#### **Anno 2022**

Assunzione mediante procedure concorsuali o con il ricorso allo scorrimento di graduatorie in corso di validità di n. 2 istruttori cat. C-1 - Profilo Assistente servizi amministrativi e di supporto.

#### **Anno 2023**

Non si prevedono nuove assunzioni.

- di approvare per l'anno 2021 la dotazione organica, definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo le seguenti risultanze:

Posizione	Dotazione Organica	Posti vacanti
<b>Segretario Generale – Area Dirigenziale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>D1 – Istruttore direttivo</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>C – Istruttore - full time</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>C – Istruttore - part time</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>B1 full time – Operatore tecnico amm.vo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>B1 part time – Operatore centralinista</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

- di prendere atto che, per l'anno in corso, si può ravvisare complessivamente la compatibilità finanziaria con il fabbisogno di personale sopra stimato;
- di dare atto che nell'Ente non si rileva per l'anno 2021 la presenza di dipendenti in soprannumero o in eccedenza, e conseguentemente non devono essere avviate procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;
- di stabilire che per il 2021 e al pari degli anni precedenti, allo scopo di garantire i servizi essenziali, questa Camera farà ricorso a forme flessibili di lavoro, come disciplinate in generale per le P.A. dall'art. 36 del D.Lgs. n.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego – T.U.P.I.), nel

rispetto dei principi evocati da tali norme dei limiti di cui all'art. 23 DLgs. 81/2015 e all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

- di riservarsi, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e in dipendenza di eventuali modifiche della relativa capacità di spesa derivanti da cessazioni al momento non prevedibili la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

\* \* \*

Nuoro, 29/10/2021

IL SEGRETARIO  
(Dott. Giovanni Pirisi)  
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE  
(Dott. Agostino Cicalò)  
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata integralmente all'Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni consecutivi dal 25/11/2021 al 01/12/2021

Nuoro, 02/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Pirisi)  
F.to Pirisi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.)